

Testo degli articoli del Decreto legislativo 33/2013

[Articoli modificati o cancellati](#)
[Legge Provinciale 4/2014](#)

Art. 2-bis. Ambito soggettivo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

MODIFICATO dall' art.1. comma 1
Questa legge disciplina gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 3 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 2 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e le modalità per la loro realizzazione, nel rispetto delle attribuzioni derivanti dallo Statuto speciale e in armonia con i principi stabiliti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
[Art. 2 bis](#) Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
(lettera così sostituita dall'art. 27, comma 2-ter, d.lgs. n. 175 del 2016, introdotto dall'art. 27 del d.lgs. n. 100 del 2017)
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Testo degli articoli del Decreto legislativo 33/2013

[Articoli modificati o cancellati](#)
[Legge Provinciale 4/2014](#)

Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;

c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

MODIFICATO dall'art. 2 comma 1 nel modo seguente:
Gli obblighi di pubblicazione dei procedimenti e degli atti amministrativi sono assicurati in osservanza della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992);

Art. 31 Pubblicità degli atti

1. Sono atti pubblici i provvedimenti, gli atti conclusivi di procedimenti amministrativi e in ogni caso le deliberazioni della Giunta provinciale.

2. Non sono pubblici gli atti di gestione del personale, nonché i documenti che riguardano l'attività in corso di contrattazione collettiva provinciale di lavoro.

3. Qualora gli atti pubblici riguardano interessi della generalità o categorie o gruppi di cittadini essi sono pubblicati, anche per estratto, sul sito internet istituzionale.

Con le stesse modalità sono pubblicati tutti gli atti amministrativi previsti da questa legge per la sua attuazione e le loro successive modificazioni.

4. Al fine di agevolare l'accesso agli atti pubblici, è esposto all'albo della Provincia, per la durata di tre giorni feriali consecutivi, l'elenco

In particolare:

a) l'elenco degli oggetti delle deliberazioni della Giunta provinciale è esposto il secondo giorno feriale successivo a quello della loro adozione;

b) l'elenco degli oggetti delle determinazioni dei dirigenti e degli altri atti pubblici è esposto il primo giorno feriale della settimana immediatamente successiva a quello della loro adozione.

5. omissis

6. L'accesso agli atti e ai documenti amministrativi formati o utilizzati nell'attività istruttoria per la predisposizione degli atti pubblici è esercitato nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 32.

7. Per garantirne la più ampia conoscibilità, gli atti pubblici e gli altri atti soggetti a pubblicità per effetto di specifiche previsioni di legge possono essere diffusi, in forma integrale o per estratto, nei modi ritenuti più efficaci, anche attraverso il sito internet istituzionale. Se questi atti contengono dati personali la comunicazione e la diffusione avvengono nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

8. Continuano ad applicarsi le forme di pubblicità degli atti previste da leggi speciali.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)

[Riferimento legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23](#)

Art. 25. Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

articolo abrogato dall'art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

MODIFICATO dall' art. 2 comma 10 nel modo seguente:
Con riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese si applica l'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2012.

[Art. 23](#)

[Art.25](#)

Testo degli articoli del Decreto legislativo 33/2013

[Articoli modificati o cancellati](#)
[Legge Provinciale 4/2014](#)

Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

MODIFICATO dall' art. 2 comma 2 nel modo seguente:

per i provvedimenti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, professionisti e studi associati, ed enti pubblici e privati si applica l'articolo 31 bis della medesima legge provinciale.

Art. 31 bis Amministrazione aperta

1. Per le finalità indicate negli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), a decorrere dal 1° gennaio 2014, con riferimento alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, la Provincia e i propri enti strumentali, pubblici e privati, nonché le comunità assicurano la pubblicità sulla rete internet dei seguenti dati:

- a) il nome e i dati fiscali del soggetto beneficiario;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo alla base dell'attribuzione;
- d) la struttura e il responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.

2. Nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, il piano di miglioramento previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), e gli atti indicati nel comma 3 del medesimo articolo, definiscono le azioni necessarie e i tempi per l'effettuazione degli adempimenti indicati nel comma 1, nonché gli eventuali altri dati oggetto di pubblicazione. In materia di amministrazione aperta i comuni e le comunità applicano quanto previsto per i comuni dalla normativa regionale a decorrere dal 1° gennaio 2014. 2 bis. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, se da tali dati è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

3. A decorrere dal termine indicato nel comma 1, la pubblicazione effettuata in base a quest'articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare.

4. Restano fermi gli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 31, dalla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali), e dall'articolo 39 undecies della legge sui contratti e sui beni provinciali.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 128, legge n. 124 del 2017)

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
(comma così modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 97 del 2016)

4. è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

[Art.](#)
[26](#)

Testo degli articoli del Decreto legislativo 33/2013

Articoli modificati o cancellati
Legge Provinciale 4/2014

Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

MODIFICATO dall' art. 2 comma 2 nel modo seguente:
per i provvedimenti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, professionisti e studi associati, ed enti pubblici e privati si applica l'articolo 31 bis della medesima legge provinciale.

Art. 31 bis Amministrazione aperta

1. Per le finalità indicate negli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), a decorrere dal 1° gennaio 2014, con riferimento alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, la Provincia e i propri enti strumentali, pubblici e privati, nonché le comunità assicurano la pubblicità sulla rete internet dei seguenti dati:

- a) il nome e i dati fiscali del soggetto beneficiario;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo alla base dell'attribuzione;
- d) la struttura e il responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.

[Art. 27](#)

2. Nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, il piano di miglioramento previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), e gli atti indicati nel comma 3 del medesimo articolo, definiscono le azioni necessarie e i tempi per l'effettuazione degli adempimenti indicati nel comma 1, nonché gli eventuali altri dati oggetto di pubblicazione. In materia di amministrazione aperta i comuni e le comunità applicano quanto previsto per i comuni dalla normativa regionale a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2 bis. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, se da tali dati è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

3. A decorrere dal termine indicato nel comma 1, la pubblicazione effettuata in base a quest'articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare.

4. Restano fermi gli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 31, dalla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali), e dall'articolo 39 undecies della legge sui contratti e sui beni provinciali

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori

MODIFICATO dall' articolo 2 comma 4 e 6
Gli incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici sono resi pubblici ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993).
Per gli incarichi sono indicati l'oggetto e la durata dell'incarico, il soggetto incaricato e il suo curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi, la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, lo svolgimento di attività professionali, gli estremi del provvedimento di affidamento, i corrispettivi previsti ed erogati.
Gli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti, in adeguamento all'articolo 1, comma 32, della legge n. 190 del 2012, sono assicurati con le modalità previste dall'articolo 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino).

[Art. 37](#)

Testo degli articoli del Decreto legislativo 33/2013	Articoli modificati o cancellati Legge Provinciale 4/2014
Art. 39. Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio	
<p>Art. 39</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; b) (lettera soppressa dall'art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)</p> <p>2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.</p> <p>3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.</p> <p>4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.</p>	<p>MODIFICATO dall' art. 2 comma 9 nel modo seguente:</p> <p>Per quanto riguarda la pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche e la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio si applica la legislazione provinciale di settore. QUALI?</p>
Art. 1, co. 32, l. n. 190/2012 - bandi di gara e contratti	
<p>Art.1 co32 190/2012</p> <p>Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2.</p> <p>Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.</p> <p>Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.</p> <p>L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione.</p> <p>Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto.</p> <p>Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (comma così modificato dall'art. 8, comma 2, legge n. 69 del 2015)</p>	<p>MODIFICATO dall' articolo 2 comma 4 e 6</p> <p>Gli incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici sono resi pubblici ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993).</p> <p>Per gli incarichi sono indicati l'oggetto e la durata dell'incarico, il soggetto incaricato e il suo curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi, la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, lo svolgimento di attività professionali, gli estremi del provvedimento di affidamento, i corrispettivi previsti ed erogati.</p> <p>Gli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti, in adeguamento all'articolo 1, comma 32, della legge n. 190 del 2012, sono assicurati con le modalità previste dall'articolo 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino).</p> <p>MODIFICATO Leggi applicate dai comuni Art. 3 co. 8 della l.p. n.19/2016 Art. 4-bis della l.p. n. 10/2012</p>
<p>Contenuto dell'obbligo</p> <p>Link banca dati dell'Osservatorio Provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni ai sensi dell'art. 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012 n. 10 che contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> Codice Identificativo Gara (CIG) Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presente offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura Importo delle somme liquidate Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente 	

Testo degli articoli del Decreto legislativo 33/2013	Articoli modificati o cancellati Legge Provinciale 4/2014
VARI OBBLIGHI DI LEGGE MODIFICATI	
OIV	<p>MODIFICATO dall' art. 2 comma 8 Con riferimento agli istituti di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di valutazione della dirigenza, nonché di valutazione dell'efficacia dell'azione amministrativa, si applica quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. In osservanza delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 11, il nucleo di valutazione previsto dall'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997 attesta l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e ne promuove il rispetto nell' ambito delle sue competenze.</p>
PERSONALE	<p>MODIFICATO dall' art.2 comma 7 In materia di trasparenza delle informazioni sul lavoro pubblico provinciale si applica l'articolo 75 ter della legge sul personale della Provincia 1997</p> <p>MODIFICATO dall' art.2 comma 7 La trasparenza degli incarichi del personale della Provincia è assicurata tramite la pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi autorizzati o conferiti ai sensi degli articoli 47 e 47 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997).</p>
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA	<p>MODIFICATO dall' art.5 Responsabile della trasparenza</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'applicazione delle disposizioni provinciali e statali in materia di trasparenza è promossa e verificata dal responsabile per la trasparenza. Il responsabile per la trasparenza e il responsabile della prevenzione della corruzione, se non coincidono, si coordinano tra loro per l'efficace realizzazione dei rispettivi compiti. 2. Il responsabile per la trasparenza della Provincia è nominato dalla Giunta provinciale e individuato tra i dirigenti con incarico conferito ai sensi dell'articolo 26 o dell'articolo 27 della legge sul personale della Provincia 1997 3. I dirigenti della Provincia e i dirigenti degli enti pubblici strumentali si uniformano alle indicazioni impartite dal rispettivo responsabile per la trasparenza per la pubblicazione diretta o per la fornitura dei dati e delle informazioni previste da questa legge. 4. Il responsabile per la trasparenza della Provincia segnala alla struttura competente in materia di procedimenti disciplinari e al nucleo di valutazione i casi di inadempimento o di parziale adempimento di questa legge per l'adozione dei provvedimenti di competenza, compresa la valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai sensi dell'articolo 18, comma 1 ter, della legge sul personale della Provincia 1997 Il responsabile per la trasparenza, inoltre, segnala al nucleo di valutazione della dirigenza i casi d'inadempimento per i quali sono previste sanzioni amministrative. 5. Le attività e gli interventi di attuazione degli obblighi in materia di trasparenza costituiscono obiettivi specifici del programma di gestione delle strutture provinciali. Il responsabile per la trasparenza fornisce alla struttura competente in materia di programmazione le necessarie indicazioni per l'inserimento degli obiettivi nel programma di gestione. Le disposizioni di questo comma trovano applicazione a decorrere dal programma di gestione per l'anno 2015

Testo degli articoli del Decreto legislativo 33/2013	Articoli modificati o cancellati Legge Provinciale 4/2014
ACCESSO CIVICO	<p>MODIFICATO dall' art 4</p> <p>1. Salvo quanto disposto da quest'articolo, il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la Provincia e gli altri soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi di questa legge e del piano di cui all'articolo 11, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, è disciplinato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013. La stessa disciplina si applica anche per l'accesso ai sensi dell'articolo 1, comma 2 bis, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 e dell'articolo 32 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992.</p> <p>2. La richiesta di accesso civico può essere presentata alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alla struttura o amministrazione che detiene i dati, le informazioni o i documenti;b) alla struttura dell'amministrazione che svolge l'attività di informazione e assistenza al cittadino, se prevista; questa la trasmette alla struttura prevista dalla lettera a) o al responsabile della trasparenza, nei casi indicati dalla lettera c);c) al responsabile della trasparenza della Provincia o al responsabile della trasparenza dell'ente obbligato alla pubblicazione, se la domanda ha ad oggetto dati, informazioni o documenti di pubblicazione obbligatoria ai sensi di questa legge o del decreto legislativo n. 33 del 2013. <p>3. Nell'ipotesi prevista dal comma 2, lettera c), in caso di ritardo o mancata risposta alla richiesta di accesso da parte del responsabile della trasparenza, il richiedente può rivolgersi per la Provincia al direttore generale e, per gli altri soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, al funzionario di più alto livello presente nell'ente.</p> <p>4. Con riferimento agli enti per i quali si applica la legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell'ufficio del difensore civico), in caso di mancata risposta, di ritardo, di diniego o differimento dell'accesso il richiedente, entro trenta giorni, può rivolgersi al difensore civico; il difensore civico, entro trenta giorni dalla richiesta, può segnalare al responsabile della trasparenza l'obbligo di pubblicazione, informandone il richiedente.</p> <p>In tal caso il responsabile della trasparenza procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del dato o del documento o informazione segnalati, salvo che, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta segnalazione, confermi motivatamente il diniego o il differimento.</p>